

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI TESSILI E ALTRI MANUFATTI TESSILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE SPA.

CIG: 9309540B6E

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’ APPALTO	3
ART. 2 – PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA.....	3
ART. 3 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.....	4
ART. 4 – TERMINE DEL CONTRATTO.	4
ART. 5 – CARATTERE E NATURA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.....	4
ART. 6 – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE.	5
ART. 7 – SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEL MATERIALE.....	6
ART. 8 – PROPRIETA’ DEL MATERIALE RACCOLTO NEI CONTENITORI.	8
ART. 9 – FORMULARI DI TRASPORTO DEL MATERIALE RACCOLTO.....	8
ART. 10 – QUANTITATIVO DEI MATERIALI RACCOLTI E PESATI.	9
ART. 11 – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E REALIZZAZIONE	9
PROGETTI SOCIALI (solo se offerto)	9
ART. 12 – PAGAMENTI, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 13 – RESPONSABILITA’ ED ONERI DEL CONCESSIONARIO. POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. E R.C.A.	10
ART. 14 – RESPONSABILE TECNICO PER IL CONCESSIONARIO.....	11
ART. 15 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, DELLE NORME E DELLE CIRCOSTANZE.	11
ART. 16 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E ALTRI MATERIALI POSTCONSUMO.	11
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.....	12
ART. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE.	12
ART. 19 – CONTROLLO/VERIFICA	13
ART. 20 – PENALITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	13
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA.	15
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ULTERIORI.....	16
ART. 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	16
ART. 25 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.....	16
ART. 26 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.	16
ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL CONCESSIONARIO.	16
ART. 28 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.	17
ART. 29 – NORMATIVA DI RINVIO.	17
ART. 30 - ALLEGATI.....	17

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Questa Azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda al il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti tessili ed altri manufatti tessili post-consumo, mediante l'impiego di specifici contenitori stradali, di cui all'art. 6 del presente "Foglio Patti e Condizioni" (FPC), dislocati nei territori comunali di Ancona e Fabriano gestiti da AnconAmbiente, con riserva di estendere tale servizio ad ulteriori Comuni convenzionati.

Al Concessionario è riconosciuto unicamente il diritto di gestire e sfruttare economicamente il materiale raccolto oggetto della concessione, con la precisazione che il rischio che i Cittadini/Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo presso i contenitori di cui all'art. 6 del FPC, è per intero in capo all'appaltatore affidatario del servizio.

Nessun costo o spesa può essere posta a carico di AnconAmbiente; pertanto, nessun prezzo, compenso, corrispettivo, contribuzione, sovvenzione, rimborso di spese, pagamento, entità economica e/o premio monetario verrà riconosciuto al Concessionario, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del FPC, in relazione alla proprietà del materiale raccolto nei contenitori.

Il quantitativo stimato annuo di rifiuto (CER 20.01.10) oggetto di ritiro, trasporto e trattamento è stimato in:

Ancona	475 tonnellate/anno
Fabriano	160 tonnellate/anno
Serra de' Conti	1 tonnellata/anno
Sassoferrato	2 tonnellate/anno
Cerreto d'Esì	1 tonnellata/anno

L'importo della concessione del servizio oggetto dell'appalto è fissato a base di gara in complessivi € 70.000,00 (settantamila/00) annui, IVA esclusa; tale importo è soggetto a rialzo.

Pertanto l'importo della concessione per la durata di 24 (ventiquattro) mesi ammonta ad € 140.000,00, oltre IVA (in caso di opzione del rinnovo l'importo posto a base di gara ammonta a € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00) oltre IVA e di cui oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati).

ART. 2 – PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA

Il contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero del verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge.

Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto ed il contratto si intendono risolti di diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di AnconAmbiente.

Le prestazioni oggetto di FPC e di Contratto devono essere attivate e avviate dal Concessionario entro e non oltre trenta (30) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio delle prestazioni, pena l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 20 del presente FPC.

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza.

Alla scadenza del ventiquattresimo mese contrattuale di cui al primo capoverso del presente articolo, qualora non sia stata esercitata la facoltà dell'opzione di rinnovo contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente a seguito di ulteriore procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.

È vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

Entro trenta giorni dall'inizio del contratto, al momento della consegna delle prestazioni al Concessionario, deve essere redatto un verbale in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che ha ad oggetto:

- a) l'attestazione dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto e la presa in consegna delle stesse;
- b) la verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da posizionarsi sui territori comunali, nonché la verifica dello stato di efficienza degli stessi.

Il posizionamento dei contenitori deve, pertanto, essere avviato e terminato dal Concessionario entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di effettivo avvio delle prestazioni. Entro lo stesso termine deve essere attivato il servizio di raccolta degli indumenti usati e degli altri materiali tessili post-consumo per tutti i comuni gestiti dall'AnconAmbiente, secondo quanto previsto nel presente FPC.

Il verbale previsto dal primo capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile Tecnico incaricato dal Concessionario e dal R.U.P. della stazione appaltante.

Analogo verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per la riconsegna ad AnconAmbiente, da parte del Concessionario, delle prestazioni e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del presente articolo.

Ulteriore verbale deve essere redatto, durante il periodo di durata del contratto, in caso di variazione del numero complessivo dei contenitori o, su iniziativa di una delle Parti, per verificare lo stato di manutenzione, pulizia e efficienza dei contenitori.

ART. 4 – TERMINE DEL CONTRATTO.

Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento e della conclusione di una nuova procedura e, comunque, fino all'entrata in servizio di un nuovo Concessionario, il Concessionario uscente, previa richiesta scritta di AnconAmbiente, è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.

Fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente, al termine del contratto il Concessionario uscente deve provvedere, entro e non oltre 48 ore (quarantotto ore) dal ricevimento della richiesta scritta di AnconAmbiente, alla rimozione dei contenitori ubicati in tutti i comuni del presente appalto ed alla pulizia delle aree di allocazione dei contenitori. In difetto, vi provvede direttamente AnconAmbiente a mezzo di proprio personale o tramite terzi soggetti autorizzati dalla stessa, con spese per intero a carico del Concessionario uscente.

Al termine del contratto, ove vi siano i presupposti di legge, AnconAmbiente emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale provvede allo svincolo della garanzia definitiva prevista dal FPC.

ART. 5 – CARATTERE E NATURA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.

Tutte le prestazioni oggetto del presente FPC sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e per nessuna ragione possono essere sospese, interrotte e/o abbandonate dal Concessionario, fatti salvi casi di forza maggiore, che devono, comunque, essere documentati e resi noti per iscritto, senza ritardo, a AnconAmbiente.

Non sono considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, sono oggetto di penale, ai sensi del FPC, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario, quali, a titolo

esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).

In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono delle prestazioni oggetto di FPC, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al FPC e di cui al Contratto, AnconAmbiente può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sul Concessionario, e ciò indipendentemente dalle penali a quest'ultimo applicate ai sensi del FPC e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di AnconAmbiente a rivalersi sul Concessionario per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

Per le esecuzioni d'ufficio delle prestazioni, come al punto 3 del presente articolo, AnconAmbiente può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Concessionario, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale.

ART. 6 – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione esplicitata all'art. 2 del FPC, è tenuto a mettere a disposizione e a posizionare, a propria cura e spese, un numero minimo di 214 (duecentoquattordici) contenitori per la raccolta degli indumenti, che saranno di proprietà del Concessionario del servizio, presso i territori comunali di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti, Cerreto D'Esi e nei CentrAmbiente gestiti dall'AnconAmbiente. Le postazioni dei contenitori dislocate sul territorio sono in numero di 147 per il Comune di Ancona e 49 per i Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti, Cerreto D'Esi (i contenitori dovranno inoltre essere posizionati presso i Centri di raccolta di Ancona di Via del Commercio e via Sanzio Blasi (Posatora), presso il Centro di raccolta di Fabriano, presso il Centro di raccolta di Serra de Conti, presso il Centro di raccolta di Sassoferrato e presso il Centro di Raccolta di Cerreto D'Esi):

così suddivisi:

- N. 196 (centonovantasei) contenitori stradali da adibire alla raccolta dei rifiuti tessili in buono stato (che possono essere "riutilizzati") da conferire in sacchetti chiusi come ad esempio abiti e capi d'intimo, calzature, guanti, sciarpe, borse e zaini, cappelli, lenzuola, coperte, tovaglie, asciugamani, tende e anche giocattoli in tessuto come peluche e bambole di pezza. Non dovranno però essere conferiti abiti e tessuti sporchi di grasso, vernice o contaminati da muffa né oggetti di grandi dimensioni (ad esempio le valigie);
- N. 18 (diciotto) contenitori stradali da adibire alla raccolta dei rifiuti tessili come ad esempio scampoli, calze rotte, abiti ormai logori, vecchi asciugamani, biancheria intima scartata ossia tutto ciò che, in altre parole, è composto da tessuto e che non si può in altro modo riciclare o re-indossare.

I medesimi contenitori dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- in lamiera d'acciaio zincata a caldo con apertura superiore anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta, di spessore minimo 12/10, prodotti con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido, utilizzando materiali antitossici di colore giallo, per la raccolta di indumenti e scarpe usate, con spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE;
- avere le seguenti dimensioni indicative: larghezza cm. 115-140, lunghezza cm. 100-115 ed altezza cm. 180-230 e capacità indicativa di circa mc. 2-2.5;
- riportanti chiare ed esplicite indicazioni relative alle modalità di conferimento, alle tipologie di rifiuti ammessi ed indicazione dei rifiuti non conferibili; tali indicazioni dovranno essere costituite da scritte e figure a colori in lingua italiana, ed in almeno altre tre lingue che saranno indicate da AnconAmbiente, riportanti i riferimenti del concessionario (ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, ecc.);
- essere dotati di adesivo totale sui 4 lati del contenitore con stampa digitale indicante chiare ed esplicite scritte e figure (a colori) relative alle modalità di conferimento e le tipologie dei rifiuti

ammesse: tali scritte devono essere, oltre che in lingua italiana, in almeno tre altre lingue che saranno eventualmente richieste;

- i contenitori devono essere in condizioni di efficienza e di decoro per tutta la durata dell'affidamento esplicitata all'art. 2 del FPC;
- tutti i contenitori devono essere dotati di sistemi antirapina ed antitaccheggio nel rispetto delle normative CEE e di tutte le normative vigenti a carattere nazionale;
- i contenitori devono permettere ed agevolare il conferimento anche a persone con limitate capacità motorie.

Sui contenitori non potranno essere riportate informazioni generiche relative al destino dei rifiuti conferiti dall'utente; eventuali messaggi relativi alla filiera del prodotto ed all'impiego dei ricavi della gestione del materiale dovranno essere preventivamente concordati con l'AnconAmbiente che dovrà comunque formalmente approvare ogni comunicazione presente sui contenitori.

La tipologia dei contenitori potrà essere variata, mantenendone le caratteristiche funzionali, su proposta del Concessionario e previa accettazione delle modifiche da parte della stessa AnconAmbiente.

Il Concessionario dovrà garantire la collocazione dei contenitori prioritariamente nelle collocazioni attuali e per gli eventuali eccedenti secondo le indicazioni che saranno fornite dall'AnconAmbiente per il tramite del R.U.P.

I contenitori rimangono di proprietà e/o in uso del Concessionario, e devono essere realizzati specificatamente per la raccolta differenziata di abiti usati, altri manufatti tessili post-consumo e scarpe usate e devono essere idonei ed appositamente collaudati per il loro utilizzo conformemente al Codice della Strada.

Il posizionamento dei contenitori dovrà garantire che la bocca di carico sia orientata verso aree con viabilità esclusivamente pedonale e non causi comunque impedimento alla viabilità o al transito dei pedoni. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento dell'eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico, per l'area occupata dai contenitori stradali posizionati, qualora richiesta dal comune. Completata la dislocazione il concessionario dovrà fornire l'elenco dei siti di posizionamento, mantenendo l'anagrafica sempre aggiornata e comunicando le variazioni entro il primo giorno lavorativo successivo alle stesse.

La dislocazione dei contenitori potrà subire variazioni durante il periodo di affidamento esplicitato all'art. 2 del FPC, pertanto i contenitori potranno anche essere diversamente posizionati rispetto all'attuale collocazione o a quella disposta inizialmente alla concessione, su indicazione di AnconAmbiente o del comune, in vie, corsi o piazze, sempre ubicati nei territori comunali, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Il Concessionario non può, quindi, rifiutarsi di effettuare uno spostamento richiesto se non per motivate ragioni.

AnconAmbiente può chiedere al Concessionario il posizionamento, nei vari comuni, di ulteriori contenitori nei limiti del 20% (venti per cento) rispetto al numero complessivo iniziale di contenitori posizionati indicati all'art. 6 del FPC e maggiorato di quelli integrativi offerti in sede di gara, qualora si manifestino necessità legate all'incremento dei quantitativi di materiali intercettati o per una migliore copertura territoriale.

Tutti i costi e le spese di collocazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione e di spostamento dei contenitori, nonché tutti i costi e le spese derivanti dall'eventuale aumento del numero complessivo degli stessi contenitori, sono per intero a carico del Concessionario.

ART. 7 – SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEL MATERIALE.

Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione esplicitata all'art. 2, all'effettuazione delle operazioni di svuotamento, pulizia, igienizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei contenitori e del suolo nel raggio di 3,00 mt. circa dagli stessi contenitori.

Il Concessionario è obbligato a svuotare ciascun contenitore almeno una volta a settimana, o comunque ogni qual volta che sia necessario, sulla base di un programma che il Concessionario deve fornire per iscritto a AnconAmbiente, entro le 24 ore prima dell'inizio del servizio, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti;

Gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere comunicati entro il quinto giorno del mese successivo all'effettuazione, indicando la tipologia di intervento.

Ripristinare la funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, entro le 24 ore dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di AnconAmbiente o del comune di riferimento;

Effettuare il ripristino degli abbandoni a terra, nei pressi di un contenitore, su richiesta di AnconAmbiente, a seguito di atti vandalici o simili, entro le 24 ore dal ricevimento della segnalazione scritta;

Rilasciare idonea documentazione, preferibilmente in formato elettronico dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Dopo le operazioni di rimozione del contenuto, l'area circostante ciascun contenitore deve essere lasciata in condizioni di assoluta pulizia.

Il Concessionario è tenuto al periodico lavaggio o relativo trattamento nebulizzante, esterno, interno ed alla disinfezione di tutti i contenitori posizionati nei vari comuni in forza del contratto, compresa la rimozione di scritte e graffiti, mediante l'uso di prodotti igienicamente e chimicamente idonei ed innocui per la salute dell'uomo, al fine di mantenere gli stessi in condizioni decorose ed igienicamente fruibili.

Qualora, durante le operazioni di raccolta si rinvenissero, all'esterno dei contenitori, rifiuti diversi dagli indumenti (CER 20 01 10), il Concessionario dovrà immediatamente segnalare il riscontrato abbandono ad AnconAmbiente affinché i rifiuti possano essere tempestivamente rimossi. La modalità di segnalazione dovrà essere concordata con il direttore di esecuzione.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, il Concessionario deve utilizzare autocarri idonei per dimensione e tipologia, non deve recare intralcio al traffico veicolare e/o pedonale durante le operazioni di rimozione del contenuto, manutenzione e pulizia dei contenitori.

Gli autocarri devono essere oggetto di un elenco che il Concessionario deve trasmettere per iscritto ad AnconAmbiente nell'offerta tecnica, successivamente confermato prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto. Tale elenco deve recare la data di immatricolazione dei veicoli, il marchio di fabbrica, la tipologia del veicolo, la targa del medesimo, lo standard di omologazione ai sensi delle vigenti Direttive U.E. antinquinamento (Euro 6 – ibrido-elettrico) e il titolo in ragione del quale il Concessionario si serve del veicolo (es. proprietà, uso, etc.).

Eventuali variazioni all'elenco, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento, devono essere comunicate per iscritto ad AnconAmbiente entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione. È fatto comunque obbligo al concessionario, il mantenimento costante della percentuale, rispetto alla totalità dei mezzi dichiarati e messi a disposizione, presente nei documenti di gara per l'esecuzione del servizio.

Gli autocarri:

- devono avere immatricolazione successiva al 31/12/2016 e devono rispondere almeno alla normativa "EURO 6";
- devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe E o superiore, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 120/2014;

Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di gestione (es. coperture assicurative, etc.) e funzionamento (es. carburante, olio, etc.), relative agli autocarri, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.), sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa su AnconAmbiente.

Sono, altresì, per intero a carico del Concessionario gli oneri di smaltimento di materiali impropri e/o di scarto rinvenuti all'interno dei contenitori, nonché rinvenuti all'interno degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, senza alcuna azione di rivalsa verso AnconAmbiente.

Nel caso in cui presso l'impianto di destinazione venisse effettuata la sola operazione di messa in riserva R13, dovrà essere indicato anche l'impianto presso il quale verrà svolta la successiva fase di trattamento (ad esempio l'operazione di recupero R3). La Ditta aggiudicataria potrà anche non risultare proprietaria o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti purché dimostri con idonea documentazione (dichiarazione sottoscritta del titolare impianto e provvedimento di autorizzazione al recupero da presentare unitamente alla documentazione amministrativa di gara) di avere la disponibilità al conferimento in impianto (impianto autorizzato R3 oltre ad eventuale R13) per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

È tassativamente vietata:

- qualsiasi attività di cernita dei materiali raccolti al di fuori dell'impianto di trattamento;
- la miscelazione dei materiali raccolti in forza del contratto con altri rifiuti e/o materiali, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni gestisti diversi;
- il conferimento di qualsivoglia rifiuto, ovvero di indumenti usati e altri manufatti post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; l'applicazione di tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini /Utenti, per il conferimento degli indumenti usati e di altri prodotti tessili post-consumo nei contenitori, e per ogni altra prestazione oggetto di contratto.

ART. 8 – PROPRIETA' DEL MATERIALE RACCOLTO NEI CONTENITORI.

Il materiale raccolto nei contenitori di cui all'art. 6 del FPC resta di esclusiva competenza e proprietà del Concessionario, con decorrenza dal momento in cui tale materiale è conferito dai Cittadini/Utenti nei contenitori.

ART. 9 – FORMULARI DI TRASPORTO DEL MATERIALE RACCOLTO.

Il Concessionario è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti, per ogni operazione di svuotamento dei contenitori su ciascun autocarro utilizzato, oggetto dell'elenco di cui all'art. 7 del FPC.

Il formulario e le relative pesate, devono essere firmati da un tecnico del concessionario e il peso riscontrato costituisce il "peso presunto" da indicare nel formulario.

Al momento dell'accesso all'impianto di trattamento finale, l'autocarro in dotazione al Concessionario deve essere nuovamente pesato per l'accertamento definitivo del peso. In tale occasione, scostamenti significativi rispetto al "peso presunto" devono essere resi noti per iscritto AnconAmbiente e adeguatamente motivati e documentati dal Concessionario.

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, così come le ricevute di pesata, firmati dal concessionario, devono essere trasmessi al responsabile del comune di competenza, della relativa raccolta, entro le quarantotto ore decorrenti dal termine del viaggio.

È accettata una trasmissione via posta elettronica/pec dei suindicati documenti e ricevute.

Gli originali o copia autentica di tali documenti e ricevute devono, in seguito, essere trasmessi sempre via posta elettronica/pec a AnconAmbiente. in persona del R.U.P., entro cinque giorni del mese successivo alla raccolta mensile, come meglio specificato nel successivo art. 10 del presente CSA.

La mancata o errata compilazione o l'omessa trasmissione dei formulari di trasporto e quanto altro dopo descritto sarà oggetto di penali ai sensi del FPC e delle norme vigenti e, se ripetuta, può essere causa di risoluzione contrattuale.

ART. 10 – QUANTITATIVO DEI MATERIALI RACCOLTI E PESATI.

Entro il quinto giorno di ogni mese, con riferimento ai materiali raccolti sui territori comunali e pesati nella mensilità precedente, deve essere trasmesso a AnconAmbiente l'elenco riepilogativo dei quantitativi/pesi raccolti. L'elenco mensile deve essere redatto e contenere:

elenco dei singoli comuni con relativa raccolta suddivisa per peso espresso in kg;
per ogni comune e relativa raccolta, allegare copia del FIR e delle relative pesate.

Oltre a quanto sopra dovranno essere inserite eventuali segnalazioni di problemi riscontrati e proposte di soluzione.

I dati acclusi nell'elenco potranno essere utilizzati e divulgati ad Autorità pubbliche (es. Comuni, Province e Regione).

In occasione della trasmissione dell'elenco mensile, il Concessionario fornisce per iscritto, altresì, tutte le informazioni, dati ed osservazioni utili al miglioramento e/o al potenziamento delle prestazioni oggetto di contratto, che possano sottintendere e chiedere anche eventuali interventi di competenza diretta di AnconAmbiente o di terzi (comuni di riferimento) ai fini della costante ottimizzazione della raccolta.

ART. 11 – ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALL'UTENZA E REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI (solo se offerto)

L'attuazione del Piano di Comunicazione all'utenza proposto dal Concessionario, finalizzato alla sensibilizzazione e promozione del servizio, attraverso locandine, manifesti, banner pubblicitari on line o altri strumenti di comunicazione, dovrà essere preventivamente concordata ed approvata dall'AnconAmbiente. La campagna dovrà essere estesa a tutto il territorio gestito e contenere, quale contenuto minimo, le indicazioni e le informazioni circa il corretto conferimento e utilizzo dei contenitori da parte dell'utenza. La campagna di sensibilizzazione, promozione e informazione dovrà essere ripetuta con cadenza almeno annuale. Saranno a carico del Concessionario, se dovuti, i corrispettivi per tasse pubblicitarie e di affissione relative al materiale riguardante l'iniziativa.

Qualora siano attivati, sulla base delle proposte di cui all'offerta tecnica, progetti sociali o umanitari, sarà obbligo del Concessionario dimostrare annualmente l'avvenuta realizzazione dei progetti dichiarati in sede di gara o l'avvenuto riconoscimento dei corrispettivi economici dichiarati a beneficio di eventuali associazioni terze indicate nel progetto. In tale evenienza, le comunicazioni relative al progetto sociale attuato dovranno essere inserite nella campagna di comunicazione di cui ai precedenti punti

ART. 12 – PAGAMENTI, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Le fatture saranno emesse dall'AnconAmbiente SpA frazionando il prezzo annuo offerto in 4 (quattro) rate trimestrali di pari importo.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni d.f.f.m., subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione del servizio svolto, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i inoltre, si precisa che il corrispettivo annuo sarà soggetto ad adeguamento sulla base dell'indice ISTAT NIC relativo all'anno solare precedente.

Con la sottoscrizione del contratto la AnconAmbiente SpA è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 48bis del D.P.R. 602/73.

Il Concessionario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il contratto è identificato con il CIG indicato nel Disciplinare di gara.

In ragione di quanto previsto al precedente capoverso, tutti gli strumenti di pagamento dell'importo di concessione devono riportare il N. di CIG attribuito dall'A.N.A.C.

Il mancato utilizzo da parte del Concessionario del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – RESPONSABILITA' ED ONERI DEL CONCESSIONARIO. POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. E R.C.A.

Sono a carico del Concessionario tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, ivi compresi i contenitori di cui all'art. 6 del FPC, gli autocarri, i dispositivi individuali di sicurezza e le divise di cui agli artt. 7 e 18 del presente FPC.

Il Concessionario provvede in proprio, con oneri, costi e spese a proprio carico, ad assicurare tutti i contenitori, contro i danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio, restando pertanto unico responsabile della conservazione dei contenitori.

Il Concessionario è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati per effetto degli eventi indicati al capoverso precedente e/o per effetto dell'azione e condotta di terzi, autonomamente o dietro segnalazione di AnconAmbiente, restando, il Concessionario, l'unico responsabile della conservazione dei contenitori di cui all'art. 6 del FPC. 4 – Il Concessionario assume in proprio e per ogni avente causa a qualunque titolo dallo stesso, ogni responsabilità per qualsiasi pretesa o danno a persone, attività, cose e/o animali di terzi, comprese penalità e sanzioni, anche relative ad inquinamento accidentale, direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi, riferibili a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- inefficienze, malfunzionamenti e/o guasti dei contenitori o non conformità degli stessi alle normative di settore;
- ritardi, omissioni, inadeguatezza nelle attività poste a carico del Concessionario, come ad es. derivanti dalla o durante la collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico oppure in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione dei contenitori;
- ritardi, omissioni, violazione delle prescrizioni stabilite da AnconAmbiente;
- cause esterne non qualificabili come causa di forza maggiore e/o fatti qualificabili come caso fortuito;
- all'uso dei contenitori da parte dei Cittadini / Utenti durante le operazioni di conferimento del materiale;

Per quanto sopra esposto, il Concessionario è tenuto a stipulare, presso primaria compagnia assicuratrice, apposita ed idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per qualsiasi danno dovesse essere cagionato a beni, persone e/o animali:

- derivante dalla o durante, la collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- derivante dall'uso dei contenitori da parte dei Cittadini / Utenti durante le operazioni di conferimento del materiale;
- in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione dei contenitori.

La polizza assicurativa di cui al precedente capoverso deve essere prodotta entro la data di sottoscrizione del contratto ad AnconAmbiente, ed avere un massimale, per ogni singolo sinistro, non inferiore ad Euro 500.000,00, (per ogni persona, per danni a cose appartenenti anche a più persone, per prestatori di lavoro tipo R.C.O. ecc) restando inteso e pattuito tra le Parti che AnconAmbiente è sollevata e tenuta indenne, completamente, da qualsivoglia responsabilità. La polizza assicurativa deve precisare che non sono opponibili franchigie e/o scoperti eventuali ai terzi.

In alternativa all'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, il Concessionario può dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi già attivata presso primaria compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tal caso, il Concessionario deve produrre entro la data di sottoscrizione del contratto a AnconAmbiente, un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa copre anche le prestazioni eseguite in regime di concessione per conto di AnconAmbiente, precisando che non vi sono limiti ai massimali per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

Gli automezzi impiegati, a qualsiasi titolo, dal Concessionario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, devono essere dotati, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, di una polizza assicurativa R.C. Auto (R.C.A.) come prescritta dalla normativa vigente, i cui estremi, ivi compreso il nominativo della compagnia assicurativa, devono essere comunicati all'atto della sottoscrizione del contratto, ad AnconAmbiente.

Le coperture assicurative previste dal presente articolo decorrono dalla data di consegna delle prestazioni e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Eventuali risarcimenti di danni riferibili alla concessione in oggetto che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze assicurative previste dal presente articolo, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Concessionario, che si obbliga, comunque, a manlevare e a tenere indenne AnconAmbiente da ogni responsabilità e da ogni pretesa, azione e/o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento del Concessionario agli obblighi previsti nel FPC e nel Contratto e, comunque, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi ascrivibile al Concessionario. Ai fini di cui sopra, per "Terzi" devono intendersi: qualunque persona fisica o giuridica di diritto privato e pubblico, compresi dipendenti/Amministratori/Componenti del Collegio Sindacale e Membri dell'O.D.V./Collaboratori/ Incaricati di AnconAmbiente, Enti privati e pubblici.

ART. 14 – RESPONSABILE TECNICO PER IL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario deve nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, quale riferimento di tutti i rapporti con AnconAmbiente e responsabile della gestione del contratto.

Il Responsabile Tecnico deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza su richiesta di AnconAmbiente presso gli uffici della sede di AnconAmbiente per conferire con il R.U.P., e/o con eventuali collaboratori.

All'atto della sottoscrizione del contratto il Concessionario comunica ad AnconAmbiente il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché i relativi recapiti di telefono, di posta elettronica (qui di seguito indicati, per brevità, "recapiti").

Il Concessionario deve comunicare per iscritto, senza ritardo, ad AnconAmbiente, eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti che si rendessero necessarie durante il periodo di durata del contratto. In caso di impedimento personale o assenza, il Concessionario o il Responsabile Tecnico devono comunicare per iscritto ed entro due giorni dall'impedimento o dall'assenza, al RUP, il nominativo di un Sostituto e i relativi recapiti.

ART. 15 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, DELLE NORME E DELLE CIRCOSTANZE.

L'affidamento del servizio di cui al presente FPC e di cui al Contratto, implica, da parte del Concessionario, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, di tutte le condizioni che li regolano, nonché di tutte le circostanze, anche di luogo, ivi compresi i rischi, che possono influire sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere tale contratto, le prestazioni sulla base dell'Offerta Economica formulata in sede di procedura, con rinuncia a sollevare ogni rivalsa e/o eccezione, anche con riguardo all'eventuale aumento di costi dovuti all'applicazione di imposte, tasse e/o contributi di qualsiasi genere, o con riguardo a qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 16 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E ALTRI MATERIALI POSTCONSUMO.

AnconAmbiente si impegna, nel corso del periodo di durata del contratto esplicitato all'art. 2 del FPC, a non stipulare contratti con qualsiasi altro soggetto terzo diverso dal Concessionario, avente ad oggetto la raccolta del materiale oggetto del presente FPC.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.

Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui ai capoversi precedenti del presente articolo del FPC è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

È ammessa la facoltà di subappaltare parte del servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché il Concessionario abbia dichiarato in sede di procedura di voler subappaltare parte delle prestazioni, previa autorizzazione scritta della Stazione Concedente. Pertanto, non possono essere subappaltate prestazioni a terzi, senza la previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Il valore delle prestazioni che potranno essere subappaltate, non può in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) del valore della concessione.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve trasmettere all'AnconAmbiente il contratto con il subappaltatore sospensivamente condizionato al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'AnconAmbiente stessa, unitamente a dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine morale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

È vietato il subappalto del servizio di trattamento / valorizzazione dei materiali raccolti nei contenitori, pertanto il Concessionario deve disporre, per tutta la durata della concessione, ivi compresi i periodi di proroga eventuale, a qualsiasi titolo, di un impianto di trattamento / valorizzazione a norma di legge, e conseguentemente gestirlo.

ART. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE.

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e deve farsi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza del proprio personale dipendente, e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con lo stesso.

Il Concessionario deve assicurare la piena osservanza delle norme previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, il Concessionario deve impiegare e/o utilizzare personale adeguato per numero e idoneo fisicamente ed adeguatamente formato. Il personale deve mantenere un comportamento corretto e dignitoso, deve essere dotato di una divisa dignitosa, e deve essere dotato di tutti i dispositivi individuali di sicurezza necessari a tutelare la propria incolumità.

Il personale, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, deve essere dotato di idonea tessera di identificazione, che deve essere esposta onde poter essere agevolmente rilevabile da terzi.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, comprese le norme che riguardano l'idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria.

Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, oltre alle norme racchiuse e richiamate nel FPC e nel Contratto, tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti o che saranno emanate, comprese le ordinanze comunali, anche contingibili e urgenti, adottate dai Comuni o da terze Autorità Amministrative, comunque inerenti le prestazioni in oggetto.

Nei casi di infrazione e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dal FPC e dal Contratto, il Concessionario è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti o collaboratori dallo stesso incaricati. Il Concessionario risponde, quindi, per i propri dipendenti e/o collaboratori che non osservino modi seri e cortesi o siano trascurati nell'abbigliamento nell'esecuzione delle prestazioni o usino una condotta o un linguaggio riprovevole.

Il Concessionario deve trasmettere ad AnconAmbiente, entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di AnconAmbiente l'Elenco del Personale impiegato nell'esecuzione del contratto, suddiviso per qualifica o categoria contrattuale e per turnazione, pena l'applicazione di penali ai sensi del FPC. L'Elenco del Personale deve recare il numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, il nominativo del personale impiegato, e, per ciascuna unità lavorativa, la data di nascita, la relativa qualifica/categoria contrattuale, il codice fiscale, il monte ore settimanale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il tipo di contratto di lavoro (es. tempo determinato, indeterminato, etc.), il tipo di C.C.N.L. applicato, l'indicazione di lavoratori assunti ex L. n. 68/1999 e la sede di lavoro, nonché, con riferimento a ciascuna unità lavorativa, la fruizione, o meno, di eventuali contribuzioni previste dalla normativa. L'Elenco del Personale deve essere trasmesso con modalità e tecniche tese alla tutela della privacy.

Eventuali variazioni, anche temporanee, all'Elenco del Personale di cui al precedente capoverso, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di durata del contratto, devono essere comunicate, entro tre giorni dall'intervenuta variazione, ad AnconAmbiente, pena l'applicazione di penali ai sensi del FPC. Le eventuali variazioni devono essere trasmesse al RUP con modalità e tecniche tese alla tutela della privacy.

AnconAmbiente e per essa il suo personale o i suoi incaricati, in ogni modo, rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che eventualmente si instauri ed intercorra tra il Concessionario ed il suo personale dipendente o utilizzato o incaricato

ART. 19 – CONTROLLO/VERIFICA

È fatta salva la facoltà di AnconAmbiente di procedere, in ogni momento, al controllo del servizio affidato, nonché alla verifica del corretto recupero dei materiali raccolti nei territori comunali, nonché alla verifica del rispetto delle previsioni accluse nel FPC e nel Contratto da parte del Concessionario. – A tal fine, il RUP e/o personale incaricato da AnconAmbiente, ha accesso incondizionato a tutte le installazioni e/o impianti del Concessionario, ivi compresi, gli autocarri impiegati, i contenitori, e la documentazione, cartacea e/o informatica, relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di AnconAmbiente tramite i suoi Uffici, non implica per quest'ultima alcuna responsabilità per quanto attiene le prestazioni oggetto del FPC e del Contratto, che pertanto deve essere eseguito in proprio dal Concessionario e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del Concessionario.

ART. 20 – PENALITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Per le prestazioni oggetto di Contratto non effettuate o effettuate in maniera difforme dal FPC e dal Contratto, AnconAmbiente si riserva di applicare, nei confronti del Concessionario, le seguenti penali:

- mancato o parziale svuotamento di un contenitore alla frequenza minima prevista dall'art. 7 del FPC: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni mancato o parziale svuotamento;
- mancato o parziale svuotamento di un contenitore su richiesta di AnconAmbiente o del comune relativo entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni mancato o parziale svuotamento;
- mancato o parziale ripristino della funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, su segnalazione di AnconAmbiente o del comune relativo entro le 48 ore dal ricevimento della

- segnalazione scritta: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni mancato o parziale ripristino della funzionalità;
- mancata pulizia a terra, nei pressi di un contenitore, alla frequenza minima prevista dall'art. 7 del FPC o su richiesta di AnconAmbiente o del comune relativo entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta: € 50,00/ contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni omissione;
 - mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni omissione o errore, fatte salve le sanzioni di legge;
 - mancata trasmissione entro il quinto giorno di ogni mese, ad AnconAmbiente o del comune relativo dell'elenco riepilogativo di cui all'art. 7 e art. 10 del FPC: € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo dopo il quinto giorno di ogni mese;
 - trasporto, recupero o trattamento finale dei materiali non conforme alle norme vigenti: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione, fatte salve le sanzioni di legge;
 - mancata sostituzione di un contenitore su richiesta di AnconAmbiente o del comune relativo, entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta scritta: € 100,00 (euro cinquanta/00) per ogni omissione;
 - interruzione e/o sospensione delle prestazioni oggetto di contratto a causa di scioperi del personale, direttamente imputabili al Concessionario, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e/o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: € 50,00 (euro cinquanta) per ogni interruzione e/o sospensione delle prestazioni;
 - per ogni inosservanza del divieto, previsto dal FPC, di chiedere ai Cittadini e loro Familiari e Conviventi elargizioni e/o compensi di sorta, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. 11 – Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal FPC o dal Contratto, non espressamente prevista nel presente articolo, potrà essere applicata una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione
 - AnconAmbiente contesta le infrazioni e/o omissioni previste dai precedenti capoversi del presente articolo, mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il Concessionario può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Entro dieci giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, AnconAmbiente comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate, e l'eventuale applicazione di penali.
 - ai fini della riscossione delle penali applicate, AnconAmbiente può rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 22 del FPC.
 - in caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni e/o omissioni di cui al primo capoverso del presente articolo, le penali sono raddoppiate.
 - è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di AnconAmbiente di rivalersi sul Concessionario per l'eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione mediante lettera raccomandata a/r o con pec, senza necessità di ulteriori adempimenti e/o formalità, nei seguenti casi: scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento del Concessionario;

- frode nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
- sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti e/o delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto;
- inadempienze gravi accertate rispetto alle leggi di prevenzione degli infortuni, e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione e/o interruzione, non giustificata, delle prestazioni oggetto di contratto per più di tre volte o giorni consecutive/i;

- abituali negligenze nell'espletamento delle prestazioni, adeguatamente accertate, tali da compromettere l'efficienza delle prestazioni stesse, comportare rischi igienico sanitari e/o danneggiare il decoro e/o l'immagine dei comuni serviti
- subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 17 del FPC;
- subappalto del servizio di trattamento dei materiali raccolti nei contenitori;
- cessione, anche parziale o temporanea, del contratto;
- conferimento degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
- miscelazione dei materiali raccolti con altri rifiuti, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni diversi;
- attività di cernita dei rifiuti raccolti al di fuori dell'impianto di trattamento del concessionario;
- qualora il Concessionario accumuli penali di valore superiore al 10 % del valore della concessione;
- qualora il Concessionario non ricostituisca o non reintegri la garanzia definitiva di cui all'art. 22 del FPC, in caso di escussione totale o parziale della garanzia;
- per gravi inadempimenti del Concessionario rispetto agli obblighi di cui al FPC e al Contratto;
- perdita del possesso anche di un solo dei requisiti minimi previsti all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in ogni altra ipotesi contemplata nel presente FPC, dal Contratto o da disposizioni legislative.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, AnconAmbiente provvede ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 22 del FPC, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggiore danno subito, compreso quello conseguente all'eventuale affidamento delle prestazioni oggetto di contratto ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento e conclusione di una nuova procedura e/o per l'adozione di altra soluzione tesa a garantire l'esecuzione del servizio.

Il contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto, qualora, a seguito di interruzione e/o sospensione delle attività di svuotamento dei contenitori, il Concessionario non fornisca plausibili giustificazioni scritte inerenti l'interruzione e/o la sospensione, entro quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni scritte da parte di AnconAmbiente, o non provveda, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta di AnconAmbiente alle operazioni di svuotamento dei contenitori e di pulizia delle aree ad essi limitrofe.

Il contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto, qualora il Concessionario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e/o assensi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti, applicabile alla fattispecie.

Il contratto si intende, parimenti, automaticamente risolto, ad ogni effetto, nel caso di risoluzione, decadenza e/o revoca del contratto di servizio intercorrente tra AnconAmbiente e i Comuni di cui oggetto del presente appalto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del FPC eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali AnconAmbiente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA.

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel FPC. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del DLgs 50/2016 e smi.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme non pagate.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Contratto e dal FPC e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno subito da AnconAmbiente.

Qualora la garanzia definitiva dovesse venire meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di durata del contratto, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine assegnato per iscritto da AnconAmbiente, pena l'applicazione di penali.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ULTERIORI.

Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresa l'imposta di registro e l'imposta di bollo ove dovute, nonché ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto e azione di rivalsa verso AnconAmbiente.

Rimane fermo quanto specificatamente previsto nel Disciplinare di Procedura per le spese di pubblicazione dell'Avviso di Procedura e dell'Avviso di Esito.

ART. 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

I dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento del servizio, il contratto, saranno pubblicati sul sito web di AnconAmbiente al link: <https://anconambiente.portaletrasparenza.net/>.

ART. 25 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.

Le Parti, per tutta la durata del contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. Il domicilio è eletto all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 26 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative alle prestazioni oggetto del FPC e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra.

I recapiti previsti dal precedente capoverso sono indicati dalle Parti all'atto della stipula del contratto.

ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario, durante il periodo di durata del contratto, nonché al termine dello stesso contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad AnconAmbiente, e alle prestazioni oggetto di contratto, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente articolo del FPC, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.

Il Concessionario deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AnconAmbiente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad AnconAmbiente o a terzi.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure ad evidenza pubblica indette e avviate da enti terzi.

ART. 28 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.

– In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o interpretazione del Contratto e del FPC, le Parti si obbligano a procedere di comune accordo ad un tentativo di conciliazione. Ove tale tentativo non abbia effetto positivo, le controversie saranno devolute, in via esclusiva, al Foro del Tribunale di Ancona.

– Nel corso della durata del contratto, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Concessionario non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali.

– È fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

ART. 29 – NORMATIVA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal FPC e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile, al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla L. 120/2020 convertita con D.L. 76/2020 e alla L. 108/2021, convertita con D.L. 77/2021, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, al Regio Decreto n. 827/1924 ed in via residuale alle norme del C.C..

ART. 30 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni il seguente allegato:

- “Elenco siti”

Il referente tecnico per AnconAmbiente :

Zona Ancona: sig. Forti Paolo - Tel. 071/2809847 email p.forti@AnconAmbiente.it

Zona Fabriano sig. Cardoni Andrea - Tel 3407622080 email a.cardoni@AnconAmbiente.it

Per informazioni inerenti gli adempimenti burocratici per la presentazione delle offerte consultare i referenti indicati nel Disciplinare di gara.